

**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

DETERMINAZIONE N. 24/2024

COPIA

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI PECETTO DI VALENZA IN LOCALITÀ FONTANINO COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SPORTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Dalla Residenza Comunale, addì Tredici del mese di Agosto duemilaventiquattro

ACCLARATA la competenza all'adozione dell'atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto conto dell'articolo 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l'altro, degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente, in particolare, per quanto nella presente sede rileva, nell'esercizio della competenza residuale in capo al segretario comunale;

In diritto

VISTO l'articolo 14 comma 1 D.Lgs. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, la lettera a), che stabilisce la soglia di rilevanza comunitaria relativa, fra l'altro, alle concessioni, in euro 5.382.000;

VISTO l'articolo 179 . comma 1 D.Lgs. 36/2023, in ordine alla modalità di determinazione del valore di una concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;

VISTO l'articolo 62 comma 1 D.Lgs. 36/2023 che, facendo fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, dovendo, al contrario, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti essere obbligatoriamente qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.;

VISTI:

l'articolo 192 D.Lgs. 267/2000, che prevede, relativamente agli enti locali, che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

· l'articolo 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante, o l'ente concedente, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023, che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 50 D.Lgs. 36/2023, che, facendo espressamente salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, in ordine, rispettivamente, alle aggregazioni ed alla centralizzazione delle committenze, nonché alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, e, in particolare, per quanto nella presente sede interessa, ai sensi del comma 1 lettera b), per servizi di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ma assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

VISTO, altresì, in materia di concessione, l'articolo 187 D.Lgs. 36/2023, che, per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui al citato articolo 14 comma 1 lettera a), prevede che l'ente concedente possa procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ferma restando, comunque, in capo all'ente concedente, di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal Titolo II della Parte II del Libro IV;

VISTA la Parte II del Titolo II del Libro I del D.Lgs. 36/2023, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, che prevede all'articolo 25 le piattaforme di approvvigionamento digitale, costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, di cui all'articolo 21 comma 1 e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTO, in merito ai requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico, il Capo II del Titolo IV del Libro II del D.Lgs. 36/2023, articoli da 94 a 98;

VISTI, in materia di conflitto d'interesse:

- l'articolo 16 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che definisce il conflitto di interessi la situazione per la quale un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti (o delle concessioni) e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
- l'articolo 16 comma 4 D.Lgs. 36/2023, in merito all'adozione, da parte della stazione appaltante, delle misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, in particolare in merito all'obbligo, in capo al personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse, di darne comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione;

in fatto

VISTA e richiamata, a fondamento della presente, la deliberazione G.C. 41/2024 del 01/08/2024, afferente determinazioni in ordine alla concessione per l'utilizzo e la gestione degli immobili, costituenti impiantistica sportiva, e strutture accessorie, di proprietà del Comune di Pecetto di Valenza in Pecetto di Valenza località Fontanino;

RITENUTO, nella presente sede, ai fini della selezione del concessionario;

come anche confermato dalla giurisprudenza attuale, l'impiantistica sportiva comunale appartenendo al patrimonio indisponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 826 codice civile, e quindi essendo funzionalizzata all'erogazione di pubblico servizio, quale il servizio sportivo, la concessione in gestione di tale tipologia di beni configura concessione di servizi;

il contratto, nelle fasi del ciclo di vita dello stesso, ed ivi, per quanto afferisce la presente, in riferimento alla selezione del concessionario, va gestito attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale, all'uopo operando opzione di avvalersi della Centrale unica di committenza Terre del gioiello presso il Comune di Valenza, nel ruolo di capofila, cui il Comune di Pecetto di Valenza ha aderito, in ultima, ai sensi della deliberazione C.C. 23/2021 in data 29/06/2021; pure prevedendo l'articolo 62 D.Lgs. 36/2023, la facoltà, in capo alla stazione appaltante, di procedere direttamente all'acquisizione del servizio, in ragione del rimando ivi contenuto alle soglie previste per l'affidamento diretto di cui all'articolo 50, in forza della disciplina speciale della concessione codificata dal Libro IV del D.Lgs. 36/2023, si ritiene opportuno demandare l'intera fase dell'affidamento alla centrale unica, secondo le regole della convenzione disciplinante il rapporto relativo;

tale ultima opzione è corroborata dalla necessità di avvalersi di apposita commissione giudicatrice, di cui il Comune, in forza della struttura organizzativa, non dispone;

in forza della facoltà prevista dall'articolo 187 D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'importo complessivo della concessione, previsto in anni cinque, determinato sul fatturato prevedibile, pari a presumibili euro 15.000 per anno, abilitante l'affidamento diretto, si ritiene opportuna l'opzione, quale metodo di selezione del concessionario, la procedura negoziata senza bando, ma, ai fini di garanzia della trasparenza, preceduta da avviso pubblico di ricerca di mercato, al fine di acquisizione di manifestazioni di interesse, fermo restando che, non risultando agevole il reperimento di gestori, circostanza confermata dall'andamento storico della gestione nel corso degli anni, saranno invitati, ove ammissibili, unicamente i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, anche nel caso di unico richiedente;

ai fini della qualificazione del concessionario, tenuto conto della consistenza dell'oggetto e della difficoltà di reperimento di concessionario nel corso degli anni, si ritiene opportuna la limitazione, quale requisito di ammissione alla procedura, alternativamente, la qualifica di: a) operatore economico, oppure b) associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (L. 398/1991 e articolo 90 L. 289/2002),

fermo restando che il perseguimento dell'equilibrio economico fra il costo della gestione ed i proventi derivanti dalle tariffe praticate all'utenza resta in capo all'autonomia imprenditoriale del Concessionario, oggetto di dimostrazione, in sede di procedura di selezione del concessionario, mediante esibizione di piano economico finanziario, il Concessionario è tenuto alla corresponsione al Comune di un canone di concessione, determinato, quale somma a base di gara, in EURO 6.000,00 annui, oltre I.V.A., ove dovuta;

a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica andrà, da parte dei concorrenti, integrata con l'indicazione del costo previsto per gli oneri di sicurezza aziendali e del costo previsto per la manodopera da impiegarsi nell'appalto;

DATO ATTO CHE:

- l'oggetto della concessione consiste nell'utilizzo e nella gestione degli immobili, costituenti impiantistica sportiva, e strutture accessorie, di proprietà del Comune, da intendersi pertanto comprensiva del servizio sportivo;
- la qualificazione giuridica del bene pertiene al patrimonio indisponibile del Comune, in forza della qualificazione confermata dalla citata deliberazione G.C. 41/2024 del 01/08/2024;
- fermo restando il perseguimento dell'equilibrio economico fra il costo della gestione ed i proventi derivanti dalle tariffe praticate all'utenza in capo al Concessionario, è prevista corresponsione al Comune di un canone di concessione, determinato, quale somma a base di gara, in EURO 6.000,00 annui, oltre I.V.A., ove dovuta;
- la modalità di selezione del contraente è quella della procedura negoziata previa indagine informale di mercato preceduta da avviso pubblico pubblicato all'albo on line dell'ente e sulla piattaforma digitale della Centrale unica di committenza Terre del gioiello presso il Comune di Valenza

- il criterio di aggiudicazione sarà quello a vantaggio dell'offerta più vantaggiosa, determinata dal migliore rapporto qualità/prezzo, stabilito in sede di lettera di invito;
- con particolare riferimento all'offerta economica si opererà valutazione all'offerta concernente: a) il valore del canone b) agevolazioni tariffarie all'utenza sensibile;
- clausole essenziali sono quelle contenute nella convenzione agli articoli: 1 comma 5 (manleva del concessionario); 4 (contenuto gestionale); 4-bis (modalità gestionali); 5 (obblighi del concessionario); 5-bis (requisiti soggettivi del concessionario); 5-ter (personale eventualmente impiegato); 7 (migliorie, addizioni, modifiche); 8 (manutenzione); 9 (subconcessione); 10 (spese di gestione); 11 (custodia); 12 (garanzie e responsabilità); 14 (decadenza); 15 (inadempimento); 16 (potestà di revoca)

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE la redazione da parte del soggetto responsabile soddisfa il parere in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DETERMINA

1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa e in attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione G.C. 41/2024 del 01/08/2024, la procedura di selezione del concessionario degli immobili, costituenti impiantistica sportiva, e strutture accessorie, di proprietà del Comune di Pecetto di Valenza in Pecetto di Valenza località Fontanino, da intendersi comprensiva del servizio sportivo, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 187 D.Lgs. 36/2023, previo esperimento di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interessi, come da avviso in schema allegato "A" parte sostanziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di avvalersi della Centrale unica di committenza Terre del gioiello presso il Comune di Valenza in forza della convenzione richiamata in parte narrativa
3. Di dare atto che oggetto, finalità, clausole essenziali sono indicate in narrativa;
4. Di dare pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it (accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 13.08.2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.

Note eventuali: _____

Dalla Residenza Comunale, li 13.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr. Gian Carlo RAPETTI

%%%

REFERTO DI ESEGUITA NOTIFICA O COMUNICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata notificata / comunicata all'interessato o al controinteressato (nei casi dovuti) Signor

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gian Carlo RAPETTI

%%%

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Pecetto di Valenza, Lì 13.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gian Carlo RAPETTI